

cattolico democratica, Costantino Mortati, non foss'altro perché della Costituente è stato anche uno dei padri fondatori.

Dunque, lo Stato è un'entità che raccoglie in unità tutte le sue parti, proprio perché vi è supremazia del primo sulle altre; pertanto, esso non può essere posto sullo stesso piano delle seconde.

Non a caso, l'articolo 5 della Costituzione, ora ricordato, recita che la Repubblica è una ed indivisibile e che lo Stato può decentrare sul territorio competenze agli enti substatali. Badate, questo vale in uno Stato centralistico, ma vale esattamente anche per uno Stato federale e persino per quel « pasticcio » che state costruendo, che di Stato federale non presenta alcuna traccia! Vale anche in questo caso!

La Repubblica è la forma costituzionale dello Stato: questo è chiarissimo proprio dalla lettura della Costituzione repubblicana nei rapporti con gli altri Stati — articolo 11 — e, argomento che a mio avviso è concludente, ove la volontà politica non vorrà prevaricare sulla chiarezza della lettera della Costituzione, dalla lettura del combinato disposto degli articoli 117, così come riformato, e 7 ed 8 della Costituzione vigente in materia di rapporti fra l'Italia e le confessioni religiose. È chiarissimo: infatti, nell'articolo 117, riformato, come è noto, nella scorsa legislatura, i rapporti con le confessioni religiose vengono definiti rapporti fra la Repubblica e le confessioni religiose e agli articoli 7 ed 8, nella parte dedicata ai principi generali, si dice che i rapporti con la Chiesa e con le altre confessioni religiose sono tenuti dallo Stato.

Infine, vorrei ricordare che l'articolo 87 della Costituzione prevede che il Presidente della Repubblica sia il Capo dello Stato.

Allora, l'articolo 114 della Costituzione, così com'è concepito, « colpisce » l'impianto dell'intera Costituzione, tanto più quello della prima parte della Costituzione dedicata ai principi e ai diritti fondamentali; stravolge secoli di consolidata dottrina costituzionalistica, perché lo Stato è strut-

turalmente istituzione diversa dagli enti territoriali, non a caso denominati come sottostanti.

E allora: possiamo oggi porre rimedio, votando favorevolmente all'emendamento presentato dal collega Tabacci, ad un errore; non ho alcun motivo di nascondere l'autocritica per questo errore commesso, per lealtà rispetto alla maggioranza della quale eravamo parte al termine della scorsa legislatura. Tuttavia, di errore si tratta ed ora abbiamo la possibilità di rimediare. Voteremo pertanto a favore dell'emendamento in esame (*Applausi dei deputati del gruppo Misto-Comunisti italiani e di deputati della Margherita, DL-L'Ulivo e di Alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tabacci. Ne ha facoltà.

BRUNO TABACCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei in primo luogo ringraziare i colleghi Gerardo Bianco e Diliberto, cogliendo l'occasione per tentare di formulare una risposta assai rapida al collega Bressa.

Credo che nella passata legislatura sia stata compiuta una scelta che non ha eguali nel costituzionalismo contemporaneo, a cominciare proprio dagli Stati federali. Il federalismo infatti è un tratto costitutivo dello Stato, che presenta una struttura articolata e che riconosce dignità costituzionale alle minori unità territoriali.

La Repubblica quindi si identifica sostanzialmente con lo Stato; se smarrisce il suo collegamento con lo Stato, la Repubblica diviene un concetto privo di contenuti. Quali sono infatti i suoi organi, quali i suoi poteri ed in che forma manifesta la sua volontà?

Vi è di più, come ho già ricordato: l'articolo 5 della Costituzione prevede tuttora che la Repubblica, una ed indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento, e quant'altro.

In quel caso, la Repubblica si identifica chiaramente con lo Stato; potremmo dire che, mentre per l'articolo 5 il federalismo,

o regionalismo che dir si voglia, è un attributo positivo dello Stato e ne determina il modo di essere e di operare, nell'articolo 114 della Costituzione il federalismo sembra divenuto quasi un'imposizione, un limite ed un vincolo esterni al quale lo Stato si deve sottomettere e che, peraltro, non si comprende bene chi dovrà far valere.

Per l'articolo 5, lo Stato, proprio perché federale, può essere un garante credibile dell'unità e dell'indivisibilità della Repubblica; per l'articolo 114 della Costituzione, il garante di tali valori non sembra più esistere ed è affidato alla libera dialettica fra i poteri territoriali e autonomi, con le conseguenze che sono all'attenzione della Corte costituzionale.

Inoltre, onorevole Bressa, se non affermiamo tale principio, come si fa ad introdurre la cosiddetta clausola di supremazia nell'articolo 117? Guarda caso, il mio emendamento è collocato due emendamenti prima del suo, quindi non ero certamente disattento...!

Il mio emendamento 32.74 è esattamente coincidente con l'emendamento Carrara 32.8. La distinzione sta solo nel fatto che il mio emendamento dice che la Repubblica « si riparte » mentre l'emendamento Carrara 32.8 dice che la Repubblica « è costituita ». Poiché non la ritengo una distinzione lessicale decisiva, non ho alcuna difficoltà a ritirare il mio emendamento e convergere sull'altro, purché in aula si raccolga quello che mi pare un comune sentire: porre rimedio ad un errore oggettivo introdotto con la legge approvata nella passata legislatura. Ciò anche per recuperare equilibrio nei poteri dello Stato, che credo sia una delle condizioni forti della democrazia.

PRESIDENTE. Onorevole Tabacci, intende dunque ritirare il suo emendamento?

BRUNO TABACCI. Signor Presidente, poiché, a mio avviso, la formulazione dei due emendamenti è esattamente coincidente, ritiro il mio emendamento e chiedo di sottoscrivere l'emendamento Carrara 32.8.

PRESIDENTE. Sta bene.

OLIVIERO DILIBERTO. Signor Presidente, facciamo nostro l'emendamento Tabacci 32.74.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, un emendamento ritirato può essere fatto proprio da un presidente di gruppo, ma...

GIOVANNI RUSSO SPENA. Signor Presidente, lo faccio mio, a nome del gruppo di Rifondazione Comunista.

PRESIDENTE. Sta bene.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Acquarone. Ne ha facoltà.

LORENZO ACQUARONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, da un punto di vista politico-istituzionale non avrei ritenuto opportuno prendere la parola perché condivido pienamente le osservazioni del collega Diliberto. Tuttavia, vorrei aggiungere una considerazione a difesa di una posizione scientifica che ho sempre sostenuto e che, quindi, ritengo doveroso sostenere anche in quest'aula.

La distinzione tra Repubblica e Stato, così vivacemente criticata, ha in realtà una radice culturale antica. Infatti, si rifà a studi importanti, come quelli di Cesarini Sforza e Ballardore Pallieri, che tendevano a distinguere Stato-ordinamento, Stato-apparato e Stato-persona. Se fossimo ancora nella situazione trattata da tali autorevoli studiosi, la distinzione dell'articolo 114, così come votato frettolosamente nella scorsa legislatura, avrebbe un senso. Tuttavia, nel momento in cui abbiamo attribuito potestà legislativa alle regioni, la distinzione tra Stato ordinamento e Stato persona muore perché l'ordinamento giuridico non è composto soltanto da leggi dello Stato-ordinamento, cui era sottoposto lo Stato-apparato con le regioni, le province ed i comuni.

Nel momento in cui attribuiamo potestà legislativa, soprattutto a carattere esclusivo, alle regioni, muore la distinzione tra Stato-ordinamento e Stato-persona. Quindi, anche per queste ragioni — oltre che per quelle esposte sul piano istituzio-

nale dal collega Diliberto, nelle quali, ripeto, mi riconosco —, che in un certo senso sono nostalgicamente legate alla mia cultura giuridica, per aver passato anni a studiare questi problemi, voterò a favore dell'emendamento in oggetto, così come mi auguro facciano gli altri colleghi del mio gruppo (*Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Pop-UDEUR e Misto-Comunisti italiani*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Soda. Ne ha facoltà.

ANTONIO SODA. Signor Presidente, nel dichiarare che voteremo contro questo emendamento, per evitare di ripercorrere un dibattito che si è già svolto, in quest'aula, nel corso della passata legislatura, rammento che il fondamento del testo allora approvato (e sottoposto poi anche a referendum), trae origine dalla stessa intuizione che ebbero i Costituenti proprio con riferimento al più volte richiamato articolo 5. Al di là di classificazioni dogmatiche (Stato-apparato, Stato-comunità, Stato-ordinamento), che appartengono a tutta la cultura giuridica dell'Ottocento e dei primi cinquant'anni del secolo trascorso, in realtà i Costituenti italiani scrissero un articolo di estrema modernità, nel quadro di una ricerca del pluralismo dei poteri e del decentramento, che per molti anni fu portata avanti dalla sinistra, perché — non dimentichiamolo — in questo paese fu la sinistra ad abbracciare per prima la cultura del federalismo; sono tardivi, infatti, gli approdi al federalismo da parte della destra, così come sono tardivi (e forse strumentali) gli approdi al federalismo da parte della Lega. Non spetta a me dirlo, ma storicamente il federalismo nasce nel settore « sinistra » della politica. Ebbene, i Costituenti scrissero, all'articolo 5, che la Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali.

Il dibattito che si svolse nell'Assemblea costituente sull'uso del termine « riconosce » (dove qualcuno lo scrisse come « riconosce ») sta proprio ad indicare che gli enti politici territoriali propri della storia

italiana, le regioni (così come si costruirono nell'Ottocento), ma soprattutto i comuni, che sono tipica ed originale costruzione italiana, non sono frutto di un atto di imperio da parte dello Stato unitario, bensì preesistono ad esso come ordinamento. È per questo che la Repubblica li « riconosce » e non li « istituisce ». Dunque, la Repubblica conosce l'esistenza di questa storia di autonomie... Vedo il collega Verdone fare cenno contrario, ma questa è la storia dell'articolo 5: la Repubblica riconosce, cioè prende atto che, nella realtà istituzionale italiana, vi sono dei soggetti politici territoriali che, per storia, cultura e funzione, hanno avuto in sé dei nuclei autentici di sovranità. Questa è la storia dell'articolo 5.

D'altra parte, l'articolo 134 della Costituzione del 1948 attribuisce alle regioni la potestà di promuovere conflitti di attribuzione nei confronti dello Stato, perché nell'articolo 5 si riconosce alla regione, l'ente politico territoriale più alto, dotato di potestà legislativa (è quella potestà che caratterizza l'ente politico, il quale concorre con le sue leggi a creare l'ordinamento giuridico), una posizione di parità con lo Stato. Non bisogna avere timore a riconoscerlo!

La regione, anche nella Costituzione del 1948, nell'esercizio della potestà legislativa (la Costituzione gliela riconosce), è su un piano di parità con lo Stato, tant'è vero che può promuovere conflitti di attribuzione e far pronunciare alla Corte costituzionale una dichiarazione di illegittimità, vale a dire di contrarietà all'ordinamento delle leggi dello Stato. Quindi, la posizione paritaria di questi enti politici territoriali trova fondamento già nella Costituzione del 1948, nella cultura dei Costituenti, i quali non scrissero che lo Stato crea le autonomie territoriali, perché, come le può creare, le può distruggere, come le può esaltare, le può mortificare.

La Costituzione del 1948 riconosce e promuove tali enti e, così facendo, obbliga il legislatore nazionale e, quindi, lo Stato, nei suoi poteri di legislazione, non a creare o a distruggere le autonomie, ma a riconoscerle (perché preesistono) ed a pro-

muoverle; in tal modo, si compie una scelta a favore del pluralismo dei poteri, di un grande ed autentico decentramento democratico, come all'epoca si affermò (a mio avviso era più corretto). Successivamente, è stata introdotta l'espressione «federalismo», perché questo è il senso del cammino della storia delle nostre comunità.

Quindi, quando, con riguardo all'articolo 114, si dice che «La Repubblica è costituita da (...)», si vuol far riferimento all'ordinamento, all'insieme degli organi, delle strutture, delle norme e delle istituzioni. È la realtà dei fatti. Il legislatore costituente del 2001 ha portato a compimento l'intuizione originaria del legislatore del 1948.

Solo chi si rinchiude in una sorta di classificazione dogmatica non riesce a comprendere l'evoluzione stessa degli ordinamenti giuridici nonché l'evoluzione dei medesimi, le regole, le istituzioni ed i messaggi che essi vogliono dare: affermando o negando certi principi, sono il frutto della storia e della cultura di un popolo che non si lascia imprigionare, collega Diliberto, in qualche classificazione dogmatica.

Pertanto, voteremo per la conservazione di questo principio, perché intende garantire fino in fondo che dalla strada dell'autonomia autentica, equilibrata ed unitaria, come afferma l'articolo 5 della Costituzione, nessun altro legislatore può tornare indietro impunemente, cioè senza scalfire e violare la Costituzione.

Capisco il portato del dibattito scientifico e dottrinario, nonché le osservazioni dell'onorevole Acquarone, che non mi lasciano indifferente. Anch'io conosco le classificazioni giuridiche che fanno riferimento allo Stato-apparato, allo Stato-ordinamento ed allo Stato-comunità (sono classificazioni frutto della storia e della cultura tardo-ottocentesca che ha caratterizzato la prima parte del nostro secolo), ma non si può dimenticare che la Costituzione italiana è di straordinaria modernità e che l'articolo 114, definito nel 2001, porta a compimento quella grande intuizione profetica dei costituenti.

Invito, pertanto, i colleghi dell'Assemblea ad esprimere un voto contrario sull'emendamento in esame (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo e Misto-Verdi-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pacini. Ne ha facoltà.

MARCELLO PACINI. Signor Presidente, per fornire una chiave di lettura al mio intervento, dico subito che sono contrario all'emendamento in esame, in quanto ci riporta indietro negli anni, introducendo un pericoloso *vulnus* nella recente tradizione federalista italiana.

Quando abbiamo cominciato a parlare di federalismo, abbiamo dibattuto a lungo su quale fosse la base delle entità che dovevano federarsi; qualcuno ha parlato delle cento città italiane, facendo l'ipotesi precisa di ricorrere alla base della provincia ma, ben presto, si è affermato il livello regionale quale livello più confacente per interpretare il nostro desiderio di costituire uno Stato federale. Ci siamo scontrati da subito con il discorso di fornire una legittimazione in ordine all'oggetto della federazione e abbiamo visto che, in fondo, le tradizioni che più si sposavano con questo nostro desiderio non erano quelle idealistiche dello Stato, che è la forma della nazione e della Repubblica, ma le tradizioni tocquevilliane, popolari, che davano spazio al principio di sussidiarietà e fondamento ad entità preesistenti allo Stato.

Quindi, credo che la nostra tradizione, anche recente, se proprio vuole essere ancorata ad un principio di sussidiarietà, deve riconoscere questo risultato della nostra storia che mette sullo stesso piano il comune, la regione, lo Stato.

Ritengo che, in questo modo, non si perpetri alcun attentato allo Stato, ma si interpreti correttamente il nostro desiderio, che è quello non di dar vita ad uno Stato regionale, che può essere anche fortemente decentrato e in cui le regioni sono comunque subordinate in ogni modo

allo Stato, bensì ad una Costituzione che dà conto ad una Repubblica federale in cui convivano armoniosamente i vari livelli che la costituiscono. Tra l'altro, penso che evitare l'equipollenza tra le varie forme che costituiscono la Repubblica sarebbe un ritorno al passato che ostacolerebbe il decollo armonico di questo difficile ed estremamente innovativo Stato federale. Invito dunque i presentatori a ritirare l'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Cabras. Ne ha facoltà.

ANTONELLO CABRAS. Signor Presidente, vorrei aggiungere un ulteriore elemento di riflessione a quelli che già il collega Soda e gli altri hanno evidenziato, al fine di invitare l'Assemblea ad esprimere un voto contrario sull'emendamento in esame.

Ritengo che si tornerà sul merito di questa discussione che, oggi, svolgiamo in maniera solo nominalistica, in quanto credo che attorno a tale dibattito passi anche una profonda differenza, che interessa trasversalmente tutte le forze politiche di questo Parlamento, in ordine all'effettivo concetto di federalismo, di autonomia e di autogoverno.

La differenza con la scelta operata nella scorsa legislatura di modificare l'articolo 114 della Costituzione, che oggi si vuole cambiare — e, a proposito di errori, insisterei sul fatto che per la conferma dell'attuale formulazione di tale articolo si sono espressi liberamente milioni di elettori italiani, dunque se errore vi è stato si è perseverato nello stesso —, sta nel fatto che noi abbiamo introdotto nel nostro ordinamento l'eliminazione della gerarchia delle fonti di sovranità.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Russo Spena. Ne ha facoltà.

GIOVANNI RUSSO SPENA. Signor Presidente, nel corso di questo dibattito, sia in fase di discussione sulle linee generali che

durante l'illustrazione degli emendamenti, il gruppo di Rifondazione comunista ha già richiamato motivazioni congruenti tali da indurci a far nostro l'emendamento Tabacci 32.74, che riteniamo molto diverso — su questo hanno ragione gli uffici —, *icto oculi* anche sul piano giuridico, dall'emendamento Carrara 32.8.

Riassumo, quindi, molto brevemente i termini della questione. È anzitutto evidente che avremmo preferito la seguente dizione, tratta dall'articolo 5 della Costituzione del 1948: «La Repubblica, una ed indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali». La nostra idea di articolazione dell'ordinamento dello Stato, infatti, prevede di fatto — come già spiegato in occasione di altri interventi — un decentramento reale, non certo pasticci di tipo federalista-liberista-secessionista, perché il federalismo serve ad unire ciò che è diviso. Pertanto, il federalismo è ben altra cosa!

Non concordiamo con le motivazioni sostenute negli interventi di alcuni illustri colleghi — peraltro da me assai stimati — in difesa di un impianto riformatore come quello configurato nella scorsa legislatura, che già allora infatti non votammo, per ragioni che qui mi limiterò soltanto a richiamare. Riteniamo che tali motivazioni siano un azzardo sul piano costituzionale; la dizione che recita «la Repubblica, una ed indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali» non ci pare infatti equivalere ad una formula di federalismo sconfinante e degradante nella devoluzione.

Inoltre, il punto fondamentale è definire cosa sia una Repubblica. Tutto il costituzionalismo democratico — come insegna l'onorevole Soda — ritiene che la Repubblica non possa diventare un mero nome riassuntivo, cui non corrisponde alcuna soggettività politico-giuridica autonoma. Infatti, quando la Costituzione recita «la Repubblica riconosce e promuove (...)», allo stesso tempo identifica una sovraordinazione, ovvero una precisa soggettività politico-giuridica. In proposito, quindi, ha ragione l'onorevole Tabacci, perché è questa la vera discriminante. È

tale articolazione sovraordinata che promuove e riconosce, all'interno di un quadro fissato costituzionalmente, l'autonomia ordinamentale e legislativa delle regioni. Non è certo la stessa cosa, rispetto agli azzardi e alle forzature, che pure comprendo per ragioni politiche.

Tutti i costituzionalisti democratici, da Calamandrei a Ferrara, fino a Rescigno, tanto per citare i contemporanei, sono concordi su questo. Il punto è, quindi, il seguente: è la Repubblica una soggettività politico-giuridica, oppure no? È questa la discriminante, altrimenti la Repubblica diventa una risultante dell'interconnessione tra molti soggetti, rispetto ai quali si colloca su un piano di parità! A nostro avviso, invece, la Repubblica è sovraordinata, come in ogni ordinamento di Stato federale che davvero funzioni. Non intendo fare l'esempio del sistema statunitense, bensì quello dello Stato federale tedesco; in Germania esiste il *Bundesrat*, ovvero un Senato federale assai differente da quello proposto dalla maggioranza, di cui parleremo successivamente. Lo Stato federale tedesco, come recita la Costituzione di quel paese, è sovraordinato e ai *länder* spettano compiti applicativi di leggi-quadro regionali. Esiste, quindi, un decentramento forte, ma che non prevede poteri sostitutivi dello Stato e mantiene l'esercizio delle garanzie unilaterali ed universali.

Questa è l'unità della Repubblica, prevista dallo spirito costituzionale del 1948, che il gruppo di Rifondazione comunista vuole preservare: per tale ragione voteremo a favore dell'emendamento Tabacci 32.74 (*Applausi dei deputati dei gruppi di Rifondazione comunista e Misto-Comunisti italiani*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, ritengo si possa affermare — al di là degli scontri politici, anche molto duri, che abbiamo avuto e che avremo nel prosieguo dei nostri lavori — che il dibattito in corso

sta nobilitando questa Assemblea. Ricordo un non identico, ma analogo dibattito svoltosi nella scorsa legislatura, sullo stesso tema. Chiunque leggerà il resoconto stenografico della discussione che stiamo conducendo potrà riconoscere al Parlamento della Repubblica, e nel caso specifico alla Camera dei deputati, di aver nobilitato la propria funzione di revisione costituzionale su una materia di notevole rilevanza.

Ho apprezzato, pur non condividendone le posizioni, il garbo e la pacatezza con cui il collega Tabacci ha introdotto l'argomento. Non ho condiviso, ma rispetto, la passione statalista con cui sono intervenuti altri colleghi. Si tratta di un confronto che ha luogo in quest'aula per la terza volta nella storia della Repubblica: la prima volta fu nell'Assemblea Costituente; la seconda volta fu nella scorsa legislatura, in occasione della riforma del Titolo V della Costituzione e dell'introduzione del nuovo testo dell'articolo 114.

Oggi, dunque, per la terza volta si stanno confrontando due diverse concezioni dello Stato e della Repubblica, che hanno entrambe un'assoluta dignità sul piano filosofico, giuridico e costituzionale. Tuttavia, ci troviamo in una Repubblica che ha già compiuto una scelta di fondo dal 1947-1948. Concordo pienamente con gli splendidi interventi svolti dai colleghi Bressa e Soda, ma, proprio perché ritengo che la discussione che stiamo conducendo vada al di là delle contrapposizioni di questi giorni, intendo riconoscere che anche il collega Pacini ha svolto riflessioni ampiamente condivisibili.

Credo che occorra scegliere, con questo voto, tra il ritorno a una concezione dello Stato che, come è stato ricordato, ha secoli, anzi millenni, di storia alle spalle (dall'epoca delle città-Stato) « Statocentrica », per alcuni aspetti, e per epoche più recenti hegeliana o neohegeliana, che abbiamo conosciuto anche nel nostro paese, e il passaggio ad un'altra concezione, che condivido, in linea con la Costituente del 1946-1947 e con la Costituzione entrata in vigore nel 1948, vale a dire quella di una Repubblica delle autonomie. Non si tratta

necessariamente di una Repubblica federale: nel 1947 non fu compiuta una scelta federale. Nell'ambito di tale concezione, come ha spiegato l'onorevole Bressa, si può introdurre un processo federale, a partire non da Stati separati, ma in relazione a una Repubblica una e indivisibile. È sufficiente, per comprendere ciò, fare riferimento alla Repubblica delle autonomie delineata dalla Costituzione entrata in vigore il 1° gennaio 1948.

Prima di andare a leggere il primo comma dell'articolo 114, così come modificato nella scorsa legislatura, invito tutti i colleghi, qualunque posizione abbiano assunto, a prendere in mano la Costituzione. In primo luogo, non si tratta della Costituzione dello Stato italiano, bensì della Repubblica italiana. All'articolo 1 si afferma che «l'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro»; all'articolo 2 — poi arriverò all'articolo 5 — si afferma che «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili (...)». L'onorevole Soda ha precedentemente affrontato il tema di tale riconoscimento: tali diritti non dipendono dalla Repubblica; essi esistono già, la Repubblica li riconosce. L'articolo 4 stabilisce che «la Repubblica riconosce (...) il diritto al lavoro (...)».

Quanto all'articolo 5, non è vero che il soggetto di tale articolo è lo Stato: il soggetto dell'articolo 5 è la Repubblica, e nello stesso articolo si cita lo Stato per affermare che la Repubblica «attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento (...)». Ciò era dunque chiaro già ai Costituenti del 1946-1947.

L'onorevole Soda ha detto una cosa bellissima: sotto questo profilo — sotto altri, può essere invecchiata — la nostra Costituzione è straordinariamente moderna e supera la concezione «Statocentrica», «Statonazionalistica», «Statolatrica», pur legittima, che in altre epoche abbiamo avuto.

Quando si vuole vedere il soggetto Stato, la Costituzione lo dice, come all'articolo 7: lo Stato e la Chiesa. Ma poi, all'articolo 9, torna a parlare della Repubblica; all'articolo 6 è la Repubblica che

riconosce le minoranze linguistiche! Pensate all'articolo 12, quando si parla della bandiera: non è la bandiera dello Stato; certo è la bandiera anche dello Stato, ma è la bandiera della Repubblica! È il Presidente della Repubblica che è anche Capo dello Stato!

MAURA COSSUTTA. Ma come si fa...?

MARCO BOATO. Andate a vedere i rapporti etico-sociali, i rapporti politici: troverete sempre la Repubblica come soggetto della nostra Carta costituzionale!

E se noi fra pochi minuti introdurremo, signor Presidente — come è giusto che sia —, al primo comma dell'articolo 114 della Costituzione il riferimento ai principi di sussidiarietà — che in questo caso è sussidiarietà istituzionale, verticale — e di leale collaborazione — che ormai sono pacifica e costante giurisprudenza della Corte costituzionale —, la preoccupazione che non vi sia, ovviamente anche nei soggetti costitutivi, chi sta sopra e chi sta sotto è superata, perché, se c'è il principio di sussidiarietà, vuol dire che vi sono diversi livelli istituzionali, ma tutti sono costitutivi della Repubblica e tutti diventano parte essenziale della Repubblica!

Ringrazio, quindi, per il dibattito che ha avuto luogo ed anche per l'elevato livello che ha raggiunto, ma invito a votare contro questo emendamento ed anche contro quello successivo (*Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Monaco. Ne ha facoltà.

FRANCESCO MONACO. Signor Presidente, in verità non abbiamo mai avuto la pretesa di sostenere che la riforma del Titolo V varata nella scorsa legislatura fosse una riforma perfetta; anzi, più di una voce si è levata ad osservare che quella riforma può e deve essere perfezionata e di sicuro va completata. Ne avevamo consapevolezza, in verità, anche quando la varammo. Tuttavia, non riesco

ad accedere all'autocritica che ha formulato il collega Diliberto, per le ragioni che sono state ampiamente illustrate da amici e colleghi.

Rammento la riflessione e il dibattito che originarono quel testo, tuttora vigente. L'idea era che la Repubblica è la comunità politica, che è cosa altra e diversa rispetto allo Stato. Lo Stato è indubbiamente espressione e strumento della comunità politica, ma non coincide con essa e, soprattutto, non esaurisce la comunità politica! La distinzione tra questi due o addirittura tre livelli — si dice infatti comunità politica, Stato-ordinamento e Stato-apparato — non è un dettaglio. Questa distinzione — come ricordava anche l'onorevole Boato poc'anzi —, questa visione più ricca e articolata della statualità è esattamente figlia di una visione — lasciatemelo dire con parole a noi care — personalistica, autonomistica e pluralista dello Stato, uno Stato ed una Repubblica che fanno perno su una pluralità di soggetti personali, sociali ed istituzionali costituzionalmente originari — diceva bene il collega Soda — che preesistono al costituirsi dello Stato-ordinamento e dello Stato-apparato. Questo è il carattere di innovazione rispetto ad una visione non voglio dire hegeliana, perché non voglio evocare i filosofi, ma diciamo ottocentesca di uno Stato che pretendeva di coincidere con la comunità politica.

Ha ragione il collega Boato quando, passando in rassegna i primi articoli — guarda caso quelli che attengono ai principi fondamentali della nostra Carta costituzionale —, fa osservare che i Costituenti — che erano molto precisi, anche dal punto di vista lessicale — e *l'incipit* di molti dei primi articoli della Costituzione hanno cura di esprimersi così: la Repubblica riconosce. Il che suggerisce esattamente queste due idee. Innanzitutto, che la Repubblica è appunto la comunità politica, che è qualcosa di più e di diverso rispetto allo Stato. In secondo luogo, che essa riconosce precisamente l'esistenza — e qui mi riallaccio all'intervento del collega Soda — di quei soggetti personali, sociali ed istituzionali originari che ci si limita a

riconoscere in quanto preesistenti, perché sono anteriori al costituirsi di questa statualità!

È esattamente questa la ragione, in qualche modo l'elemento di novità, che avevamo voluto rimarcare con questa dizione. Insomma, all'origine stava lo svolgimento, se volete l'espansione, di quella che fu l'idea chiave della Costituzione del 1948, che era rovesciare il rapporto tra la persona e lo Stato: non più una persona e comunità al servizio di uno Stato (questa è la visione monistica ed assolutistica dello Stato), ma uno Stato servente persone e comunità ed espressioni istituzionale di esse, che preesistono al costituirsi dello Stato (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.

GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, vorrei partire da una espressione felicissima, usata dal collega Soda, che ha definito quella dell'articolo 5 una intuizione profetica dei Costituenti. Vorrei brevemente, solo per qualche secondo, ricordare per cenni i lavori della Costituente.

Questo tema fu introdotto da due memorabili relazioni degli onorevoli Ambrosini e Perassi, che erano state fatte in seguito all'approvazione di una proposta dell'onorevole Terracini. In quella occasione gli argomenti favorevoli all'accoglimento di un sistema di autonomie non compreso dal potere centrale venivano suggeriti non solo dai risultati negativi cui avevano condotto decenni di accentramento, prima dello Stato liberale e poi dello Stato fascista, ma anche — ed è qui il senso profetico di questa scrittura — dalla consapevolezza che risolvere in senso autonomistico o accentratore i rapporti tra Stato ed enti locali avrebbe finito per condizionare la struttura complessiva dell'ordinamento.

Ecco che, quando si dice che la Repubblica una e indivisibile riconosce e

promuove le autonomie locali, vi è qualcosa di profetico, che si invera felicemente col primo comma dell'articolo 114, così come riformato dalla legge sul Titolo V.

Guardate, e lo dico soprattutto all'onorevole Diliberto, che fu proprio l'onorevole Mortati che chiese ed ottenne che l'articolo 5 fosse spostato dal Titolo V alla prima parte della Costituzione, poiché riteneva che quello fosse un principio fondamentale della Costituzione che avrebbe ispirato...

OLIVIERO DILIBERTO. E infatti dice esattamente il contrario!

GIANCLAUDIO BRESSA. ...tutti gli articoli dal 114 in avanti; e lo ispirava proprio nel riconoscimento della Repubblica come qualcosa di sopraordinato, qualcosa di più rispetto anche allo stesso Stato.

Quella intuizione diventa lettera costituzionale con la riforma del Titolo V e dell'articolo 114. Di questa opinione era non solo Mortati, ma, giusto per memoria di tutti, anche Benvenuti, Martines e Rescigno, che sono stati da altri citati quest'oggi (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Sabattini. Ne ha facoltà.

SERGIO SABATTINI. Signor Presidente, intervengo a titolo personale per dire una cosa molto semplice.

Penso che questo dibattito rappresenti significativamente una crisi, quella delle riforme costituzionali consolidate e di quelle evocate con strumenti costituzionali nuovi. Questa crisi, che non riguarda solo il nostro paese ma il mondo, sul piano economico e sociale è caratterizzata dalle forme di organizzazione del mercato. Impiegherò pochi secondi per spiegarlo.

Quella che noi chiamiamo globalizzazione evoca e produce il formarsi di soggettività istituzionali e politiche altre da quelle degli Stati nazionali, cosicché in un

dibattito alla Camera dei deputati può accadere che dei comunisti inveterati diventino degli statalisti inveterati e che degli anticomunisti inveterati, come Lenin, pensino all'estinzione dello Stato.

Io voterò a favore di questo emendamento sulla base di una ragione politica; capisco le considerazioni svolte dall'amico e collega Soda.

Non mi convince più una cosa: l'illusione secondo la quale noi pensiamo di poter seguire il processo di globalizzazione, che frantuma ed evoca nuovi soggetti, e di rispondere alla crisi della classe dirigente nazionale e degli strumenti nazionali inseguendo i cacicchi locali (*Applausi dei deputati dei gruppi di Rifondazione comunista e Misto-Comunisti italiani e del deputato Gerardo Bianco*), pensando che la possibilità di salvezza sia nel villaggio contrapposto all'altro villaggio.

PRESIDENTE. Onorevole Sabattini, la invito a concludere.

SERGIO SABATTINI. Quindi, secondo la regola del minor danno possibile, poiché ritengo di avere sbagliato nel passato e poiché ritengo che sia giunto il momento di concludere la discussione sul federalismo e di aprirne un'altra sulle forme di organizzazione dello Stato e delle sue autonomie, voterò a favore, perché in questo complesso di cose e di situazioni è questo il minor danno possibile (*Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, nel breve tempo che mi ha concesso, e di cui la ringrazio, voglio ringraziare il collega Tabacci per avere posto un problema che ci induce a interrogarci nel profondo e affermare anche che non sono più d'accordo con il collega Boato, del quale condivido lo spirito e anche molte affermazioni, sul fatto che in questa sede si confrontino due concezioni molto diverse. Non è così.

Voglio ricordare che il nostro dibattito presenta un forte grado di convenzionalità, che nelle ricerche scientifiche da tempo conosciute il termine « Stato » ha moltissimi significati e che il termine « federalismo » — basta consultare qualunque dizionario o enciclopedia del diritto — è anch'esso polisenso. Dovremmo piuttosto pervenire a qualche conclusione che, in pochi secondi, riassumerei in questo modo: l'equiparazione effettuata tra comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato può dare il segno di un cambiamento, cioè di una dispersione del potere pubblico, che ci porta ad un'epoca in cui, sicuramente, la citazione di Mortati non è più pertinente: lo Stato non è più *superiorem non recognoscens*. C'è una dispersione del potere pubblico verso l'alto e verso il basso.

Detto ciò, l'equiparazione non è equivalenza. C'è un'equiparazione dello Stato-persona e dello Stato-apparato, ma non c'è una equiparazione dello Stato-ordinamento. Dunque, il problema, più che nei nomi e nei termini, sta in una convenzione di politica costituzionale su cui, davvero, dovremmo metterci d'accordo, affinché non ci siano né forme stataliste poco moderne, anzi arcaiche, e neppure quel federalismo dell'abbandono nel quale oggi viviamo. Da questo punto di vista, però, ricordo al collega Tabacci che votare la *devolution* non è un contributo a riacquistare un equilibrio tra i poteri e che, se fossimo in un altro contesto, cioè nel contesto di un processo di riforma costituzionale condiviso, forse saremmo giunti, insieme, a conclusioni ed anche a voti differenti.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Vertone. Ne ha facoltà.

SAVERIO VERTONE. Vorrei fare soltanto due precisazioni.

La prima riguarda un'affermazione del mio amico e compagno Soda, che stimo moltissimo ma che ha reso una dichiarazione non vera e, cioè, che le regioni preesistevano allo Stato. Le regioni

sono state inventate alla fine dell'Ottocento...

MARCO BOATO. Le autonomie !

SAVERIO VERTONE. ... dai glottologi, in base alle isoglosse. Precedentemente, esistevano il Regno di Sardegna, il Regno di Napoli, il Regno lombardo-Veneto, lo Stato pontificio e il Granducato di Toscana, che era uno Stato, non una regione. Quindi, l'affermazione non è vera.

Come seconda osservazione — se mi permettete —, affermo che Storace è una persona veramente singolare perché mi pare abbia affermato, poco fa (l'ho appreso dal giornale questa mattina), che Calderoli non è federalista perché non capisce che quello che sta per varare non funziona. Ho l'impressione che Storace, molti della maggioranza e, forse, anche qualcuno dell'opposizione non abbiano capito che cosa vuole la Lega.

La Lega vorrebbe varare una riforma che non funzioni, che blocchi il funzionamento amministrativo del paese, che metta in *grip* lo Stato o la Repubblica (chiamatela come volete).

Se questo grande disordine esplodesse, la secessione sarebbe più facile. Siamo passati dalla fase 1, il cosiddetto colbertismo di Tremonti, che concedeva alla corona, ossia al potere personale di Berlusconi, alle feudalità locali una grande ampiezza di potere...

PRESIDENTE. Onorevole Vertone...

SAVERIO VERTONE. Tremonti ha teorizzato la nascita della « Lega sud » quando ha esaltato la finanza napoletana, sostenendo che l'unità italiana l'ha soppressa. Nel caso in cui la « Lega sud », la Lega nord, l'immobilismo, l'incapacità di decisione e di governare (*Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Comunisti italiani e di Rifondazione comunista*)...

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Vertone.

MAURA COSSUTTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURA COSSUTTA. Signor Presidente, intervengo per dichiarare l'intenzione di tutte le deputate e i deputati della componente politica Comunisti italiani del gruppo misto di sottoscrivere l'emendamento Tabacci 32.74, fatto proprio dal gruppo di Rifondazione comunista.

PRESIDENTE. Sta bene. Prendo atto che i deputati della componente politica dei Comunisti italiani del gruppo Misto, ad eccezione dell'onorevole Franci, hanno sottoscritto l'emendamento in esame.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Carrara. Ne ha facoltà.

NUCCIO CARRARA. Signor Presidente, si è scatenata una tempesta in un bicchiere d'acqua. Abbiamo constatato che la sinistra non ha le idee chiare, perché, a corrente alterna, è eccessivamente unitaria o eccessivamente federalista. Non riesce a mettersi d'accordo con se stessa.

Riservandomi di intervenire sull'emendamento successivo, vorrei ricordare che purtroppo non possiamo esprimere un voto favorevole sull'emendamento in esame, perché per noi l'espressione « si riparte » appartiene ad una logica che era quella della vecchia Costituzione, una logica che vedeva un impianto piramidale! Onorevole Soda, mi rivolgo a lei che è un nostalgico di quell'impianto piramidale. Poiché dobbiamo armonizzare la norma con il testo che alla fine approveremo, in un impianto orizzontale l'espressione « si costituisce » significa che il comune, la regione, la provincia sono parti organiche della Repubblica. Sul termine « Stato » mi riservo di intervenire successivamente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Tabacci 32.74, fatto proprio dal gruppo di Rifondazione comunista, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

| | |
|------------------------------|-------|
| <i>(Presenti</i> | 475 |
| <i>Votanti</i> | 470 |
| <i>Astenuti</i> | 5 |
| <i>Maggioranza</i> | 236 |
| <i>Hanno votato sì</i> | 31 |
| <i>Hanno votato no</i> .. | 439). |

Prendo atto che l'onorevole Giuseppe Drago non è riuscito a votare e che gli onorevoli Montecucullo e Potenza, che hanno erroneamente espresso il loro voto, avrebbero voluto esprimere un voto contrario.

ANTONIO BOCCIA. Chiedo di parlare sull'ordine lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, vorrei chiederle una cortesia. Come lei potrà constatare, a questo articolo oggi sono stati aggiunti nel fascicolo alcuni emendamenti della Commissione. Tali proposte sono state definite ieri sera tardi dal Comitato dei nove. Alle ore 20,26, come sempre in maniera puntuale e con grande solerzia, gli uffici hanno comunicato ai gruppi l'avvenuta presentazione di questi emendamenti. Ovviamente, Presidente, scatta l'automatismo previsto dal regolamento che stabilisce che la presentazione dei subemendamenti è possibile fino ad un'ora prima dell'inizio dell'esame degli articoli.

Ebbene, Presidente, la notizia della presentazione di nuovi emendamenti, il cui esame era previsto per il giorno successivo alle 10,30, è stata trasmessa alle 20,26; lei comprenderà che ciò non ha messo i gruppi nelle condizioni di informare tutti i deputati. Dunque, oggettivamente l'esame da parte dell'Assemblea di questi emendamenti non è completo.

Allora, Presidente, siccome non si tratta di un provvedimento ordinario sul quale si possa procedere in maniera « spedita », le chiederei la cortesia di vigilare, almeno

per il futuro. Non intendo adesso creare problemi, benché ne abbia voglia, però, se la Commissione, legittimamente, lavorando anche di notte, approva emendamenti in tarda serata, all'ultimo momento, noi dobbiamo poi avere un po' di tempo — almeno mezza giornata, una giornata — per poter informare i colleghi e consentire la presentazione dei subemendamenti entro il termine previsto (un'ora prima dell'esame). Se questo esame è previsto per la prima mattinata e a noi vengono concesse 12 ore di tempo (di notte), praticamente non abbiamo la possibilità di valutare gli emendamenti.

Le chiederei la cortesia di vigilare e di fare modo che si proceda « seriamente », in modo che tutti i colleghi possano partecipare nel subemendare le decisioni della Commissione ed eventualmente del Governo. La ringrazio per l'attenzione, Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Boccia, è inutile che lei dica questo. Possono vigilare anche i membri del suo gruppo, che fanno parte del Comitato dei nove, che partecipano a pieno titolo ai lavori e che, molte volte, sono anche l'elemento trainante di modifiche presentate dalla Commissione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Armani. Ne ha facoltà.

PIETRO ARMANI. Signor Presidente, intervengo semplicemente per associarmi a quello che poco fa ha detto il collega Carrara. Mi sembra che l'emendamento Carrara 32.8 miri alla distribuzione orizzontale dei diversi livelli di sovranità all'interno della Repubblica. La Repubblica « è costituita » e non la Repubblica « si riparte »; quindi, è in senso orizzontale. In questo modo, vi è coerenza anche con il principio di sussidiarietà che abbiamo inserito.

Quindi, mi sembra che questo emendamento possa essere accolto da tutti coloro che hanno espresso perplessità sulla precedente stesura dell'articolo 114, varata nell'ambito della riforma del Titolo V nella precedente legislatura.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giordano. Ne ha facoltà.

FRANCESCO GIORDANO. Signor Presidente, noi siamo stati, come lei ha visto, a favore dell'emendamento Tabacci, perché quell'emendamento era in sintonia con un'idea della Repubblica e con una forma di organizzazione dello Stato che da sempre è quella a cui abbiamo fatto riferimento. Adesso l'emendamento proposto da altri colleghi della maggioranza rende compatibile questa idea con le modalità di organizzazione della devoluzione alle quali siamo fortemente avversi. Tant'è che in questo momento l'onorevole Armani ha spiegato in maniera assolutamente inequivoca il senso dell'emendamento medesimo. Trovo questa un'operazione di pura furbizia. Vorrei dire all'onorevole Tabacci che forse, coerentemente e conseguentemente con il precedente emendamento, dovrebbe votare contro questo emendamento. Noi voteremo contro.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Carrara 32.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

| | |
|------------------------------|-------|
| <i>(Presenti</i> | 480 |
| <i>Votanti</i> | 477 |
| <i>Astenuti</i> | 3 |
| <i>Maggioranza</i> | 239 |
| <i>Hanno votato sì</i> | 85 |
| <i>Hanno votato no</i> .. | 392). |

Prendo atto che i presentatori accolgono l'invito del relatore di riformulare l'emendamento Boato 32.5, nel senso di renderlo identico all'emendamento Elio Vito 32.200.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici

emendamenti Elio Vito 32.200 e Boato 32.5 nel testo riformulato, accettati dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

| | |
|------------------------------|-----|
| <i>(Presenti</i> | 467 |
| <i>Votanti</i> | 465 |
| <i>Astenuti</i> | 2 |
| <i>Maggioranza</i> | 233 |
| <i>Hanno votato sì</i> | 462 |
| <i>Hanno votato no</i> .. | 3). |

Prendo atto che l'onorevole Lussana ha erroneamente espresso il suo voto e che avrebbe voluto votare a favore.

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Leoni 32.4 e Osvaldo Napoli 32.73.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Amici. Ne ha facoltà.

SESA AMICI. Signor Presidente, i deputati del centrosinistra ed i colleghi del gruppo di Rifondazione comunista hanno presentato un emendamento soppressivo della formulazione del comma 2 dell'articolo 32 del provvedimento in esame, proposto dalla maggioranza. Vorrei pertanto motivarne brevemente le ragioni, peraltro già contenute in numerosi degli interventi sul complesso delle proposte emendative presentate all'articolo 32, recante modifiche all'articolo 114 della Costituzione, ed in particolare vorrei ricostruirne la genesi.

Si parte, infatti, dall'articolo 114 della Costituzione, come modificato dalla riforma del Titolo V della nostra Carta, nella quale, per la prima volta, si era esplicitamente previsto che Roma era la capitale della Repubblica. Nella sua perentorietà, tale formulazione (molto tipica, del resto, anche di tutta la forma lessicale della nostra Costituzione) rappresentava sia un riconoscimento storico, sia l'assegnazione di un ruolo e di una funzione specifica.

Con la riformulazione proposta dalla maggioranza, invece, assistiamo di fatto a

ciò che chiamerei il disconoscimento di tale principio storico. La maggioranza, infatti, riconosce — anzi, lo specifica nel dettaglio — il fatto che Roma è la capitale della Repubblica federale, e dispone altresì forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza regionale. La maggioranza cerca quasi di esaltare il fatto che Roma sia la capitale della Repubblica, ma poi compie un disconoscimento. Tale disconoscimento è dato dal fatto che, pur essendo Roma capitale della Repubblica federale, vede fissati dei limiti alle sue competenze attraverso il vincolo del loro esercizio nell'ambito delle modalità stabilite dallo statuto della regione Lazio.

Si tratta, di fatto, di un'operazione di disconoscimento di un principio, vale a dire l'essere capitale della Repubblica federale, per considerarla, invece, alla stregua di un mero capoluogo di provincia. Sono elementi che si aggiungono all'altro elemento, vale a dire alla circostanza che la legge dello Stato disciplina l'ordinamento della capitale; si tratta, inoltre, di un'operazione che rivedremo proposta anche in un subemendamento, presentato dalla maggioranza, nel quale la legge che disciplina l'ordinamento della capitale viene aggiunta alle competenze esclusive dello Stato.

Sono questi gli elementi che ci inducono a proporre la soppressione del comma 2 dell'articolo 32 del disegno di legge in esame, il quale va soppresso soprattutto perché nasconde ciò che abbiamo continuamente evidenziato nell'ambito della discussione sia sulle linee generali, sia sul complesso degli emendamenti. Infatti, anche quando si riconosce un elemento così fondato (come quello, anche storico, del riconoscimento di Roma capitale), si tenta poi di fare un regalo ad un'articolazione di potestà regolamentare di rango secondario, come lo statuto della regione Lazio, al punto tale da consentirle di stabilire dei limiti all'autonomia di Roma capitale della Repubblica federale. In questo caso, c'è una contraddizione tutta politica. L'emendamento Landolfi 32.71 è stato ritirato: probabilmente l'in-

teresse anche su una questione così rilevante viene piegato a logiche di articolazione della maggioranza, pensando che si possano riformare commi di articoli della Costituzione in virtù non delle sue esigenze di funzionamento, bensì di un astratto principio ideologico e di parte (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.

GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, intervengo anch'io per sottolineare come il significato del testo del comma 2 dell'articolo 32, che gli identici emendamenti in esame si propongono di sopprimere, vada perfino oltre la sua stesura letterale.

Vorrei ricordare che esamineremo successivamente proposte emendative volte a modificare parzialmente la formulazione dell'articolo in oggetto, proponendo sia di abrogare la parola « federale », sia di riportare l'ordinamento della capitale tra le materie di competenza dello Stato comprese nell'articolo 117 della Costituzione.

Tutto ciò, però, non cambia il nostro giudizio, totalmente negativo su tale impostazione.

È stata ricordata dalla collega Amici la storia della scelta di porre in Costituzione la questione di Roma capitale. Fino ad un certo punto della storia del nostro paese ciò non si era reso necessario, perché la legge ordinaria era più che sufficiente a stabilire quanto era riconosciuto, nei fatti, nel paese, dai cittadini, nelle istituzioni, sul piano culturale e sul piano storico. Soltanto l'avvento di una cultura secessionista, che si è instaurata nel nostro paese e che, in parte, ha non dico egemonizzato, ma sicuramente fatto breccia nella maggioranza che oggi governa il paese, ha reso necessario affermare ciò che già era storicamente affermato nei fatti.

Noi non avevamo mai avvertito la necessità di costituzionalizzare tale scelta, ma oggi si capisce la ragione per cui tale

passaggio politico sia stato necessario. È stato necessario proprio per contrapporsi ad una cultura che tende – e che in questo progetto è molto presente – allo smembramento ed alla frantumazione dello Stato e, comunque, al ridimensionamento della sua unitarietà.

È per tale ragione, com'è già stato ricordato dalla collega Deiana in merito alla soppressione dell'insieme dell'articolo, che tale questione assume una valenza simbolica. È, infatti, paradigmatica rispetto al progetto di cui stiamo discutendo.

Al di là delle furbizie delle singole posizioni delle forze politiche della maggioranza che, naturalmente, tentano di evidenziare le proprie peculiarità, pur senza mettere in discussione strutturalmente questo progetto, è evidente che i nodi vengono al pettine. Un progetto costituzionale non può fondarsi sulle furbizie e noi riteniamo che Roma capitale, riportata ad una dimensione regionale, sia l'esemplificazione indicativa del progetto nel suo insieme, che è confuso e pasticciato, ma si costruisce intorno alla partita della cosiddetta devoluzione. È intorno a ciò che la maggioranza ha trovato una mediazione, tutta politicista. Il nostro sforzo sarà far conoscere ai cittadini ed alle cittadine italiane che, naturalmente, ciò è l'impianto di fondo su cui si costruisce tutto il resto. Pertanto, la nostra opinione è che il secondo comma di tale articolo, in particolare il riferimento alla competenza regionale, debba essere assolutamente soppresso.

PRESIDENTE. Saluto una delegazione dei produttori agricoli di Gioia del Colle, che sta assistendo ai nostri lavori dalle tribune (*Applausi*).

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Leoni 32.4 e Osvaldo Napoli 32.73, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

| | |
|-----------------------|-------|
| (Presenti | 465 |
| Votanti | 461 |
| Astenuti | 4 |
| Maggioranza | 231 |
| Hanno votato sì | 203 |
| Hanno votato no . | 258). |

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 32.250 della Commissione, accettato dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

| | |
|-----------------------|-----|
| (Presenti | 471 |
| Votanti | 469 |
| Astenuti | 2 |
| Maggioranza | 235 |
| Hanno votato sì | 466 |
| Hanno votato no .. | 3). |

Prendo atto che l'onorevole Pagliarini avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Boato 32.72.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Leoni. Ne ha facoltà.

CARLO LEONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non c'è bisogno che ripeta quanto hanno già detto, con molta efficacia, diversi colleghi dell'opposizione — gli onorevoli Bettini, Amici, Cento ed altri — nel denunciare il fatto che, con questo testo che riguarda Roma capitale, da un lato si conferma la giusta scelta di riconoscere in Costituzione la capitale del paese ma, dall'altro, si compie un'operazione che rappresenta uno sfregio grossolano nei confronti della capitale stessa e, cioè, si demandano allo statuto della regione Lazio i poteri da attribuire alla capitale medesima.

Tutti capiscono che in qualunque paese del mondo è lo Stato a preoccuparsi, ad intervenire e a curare i poteri della propria capitale; in questo caso, per un accordo interno alla maggioranza, tutto ciò deve passare per le forche caudine di uno statuto regionale. Quindi, i poteri ed il ruolo della capitale vengono derubricati a quelli, se va bene, di un capoluogo di regione.

Abbiamo sostenuto questo argomento nell'emendamento interamente soppressivo dell'articolo e in quello interamente soppressivo del comma: allo scopo di ridurre il danno, con questo emendamento proponiamo almeno di eliminare il riferimento ai limiti stabiliti dallo statuto della regione Lazio ai quali bisogna sottostare per dare poteri alla capitale. Che almeno vi sia in questo momento un soprassalto di logica nel capire che o non si dà quel riconoscimento alla capitale del paese o — se lo si dà — esso deve essere pieno. Altrimenti, si prendono in giro non i romani, ma tutti gli italiani (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti italiani e Misto-Verdi-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Carrara. Ne ha facoltà.

NUCCIO CARRARA. Signor Presidente, intervengo per controbattere alle imprecisioni ed alle inesattezze dei colleghi della sinistra. In un sistema in cui abbiamo immaginato che la capitale debba avere un'autonomia rafforzata, è chiaro che non possiamo pensare che tale autonomia possa consentire alla capitale di sottrarre poteri allo Stato, dal momento che non lo fanno le regioni; ma è pensabile che la capitale sul proprio territorio abbia competenze molto simili a quelle delle regioni. Quindi, bisogna sviluppare una procedura pattizia con la regione e non con lo Stato.

GOFFREDO MARIA BETTINI. Ma che dici ?

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Boato 32.72, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

| | |
|------------------------------|-------|
| <i>(Presenti</i> | 459 |
| <i>Votanti</i> | 457 |
| <i>Astenuti</i> | 2 |
| <i>Maggioranza</i> | 229 |
| <i>Hanno votato sì</i> | 209 |
| <i>Hanno votato no</i> .. | 248). |

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento 0.32.201.1 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

| | |
|------------------------------|-------|
| <i>(Presenti</i> | 477 |
| <i>Votanti</i> | 472 |
| <i>Astenuti</i> | 5 |
| <i>Maggioranza</i> | 237 |
| <i>Hanno votato sì</i> | 258 |
| <i>Hanno votato no</i> .. | 214). |

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Elio Vito 32.201, come subemendamento accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

| | |
|------------------------------|-------|
| <i>(Presenti</i> | 478 |
| <i>Votanti</i> | 475 |
| <i>Astenuti</i> | 3 |
| <i>Maggioranza</i> | 238 |
| <i>Hanno votato sì</i> | 262 |
| <i>Hanno votato no</i> . | 213). |

Passiamo alla votazione dell'articolo 32. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Leoni. Ne ha facoltà.

CARLO LEONI. Signor Presidente, esprimo il voto contrario del mio gruppo su questo articolo, per le ragioni che hanno già esposto diversi colleghi e che non riprendo. Abbiamo difeso la vigente formulazione dell'articolo 114 della Costituzione, che ha rappresentato la vera svolta federalista nell'ordinamento della Repubblica italiana.

Quando vi era chi si diletta con le ampolle e rendeva il Po una divinità, noi in quest'aula, fino a un certo punto insieme ai colleghi del centrodestra (poi, furono loro a sottrarsi a questa prova), alla fine della scorsa legislatura, costruivamo un impianto federalista della Repubblica italiana. A questa ispirazione rimaniamo fermi e fedeli, come hanno già confermato diversi interventi dell'opposizione di centrosinistra.

Tuttavia, al tempo stesso, si costruisce una norma che riguarda la capitale del paese assolutamente inaccettabile per le ragioni che ho ricordato poco fa.

Per queste ragioni, il gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo esprime un voto contrario su questo articolo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giachetti. Ne ha facoltà.

ROBERTO GIACHETTI. Signor Presidente, nella mia dichiarazione di voto sull'articolo 32 non posso che ribadire il giudizio decisamente e convintamente contrario del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo e, credo, di tutti coloro che agiscono con buonsenso e, soprattutto, nell'interesse delle istituzioni.

Ritengo che questa sarà la ragione per la quale tutti coloro che credono in ciò voteranno contro tutti gli articoli del provvedimento. Nel metodo utilizzato è evidente come l'intento della maggioranza sia quello di agire a « randellate », nel senso che non si vuole minimamente prendere in considerazione l'interesse di una parte di